



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 468 / 2018**

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12.2 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG INTERCENTER LOTTO 3 76472717A9 - CIG DERIVATO 7696449E9F.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- delibera di C.C. n. 69 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- delibera di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- delibera di C.C. n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN002 – variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 – quarto provvedimento";
- delibera di C.C. n. 24 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN002 - Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, variazione all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";

delibere di Giunta Comunale:

- delibera di G.C. n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore";
- delibera di G.C. n. 24 del 15 febbraio 2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo Provvedimento";
- delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: "variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio quarto provvedimento";

- delibera di G.C. n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";

- delibera di G.C. n. 100 del 02.08.2018 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Preso atto che, tra l'altro, sono stati assegnati a:

- Corrado Sorrivi: responsabile del settore Lavori Pubblici: i seguenti capitoli per l'esercizio finanziario 2019:

cap. 2530310/1 "energia elettrica magazzino"

cap. 2630310/1 "energia elettrica illuminazione pubblica"

cap. 3130310/1 "energia elettrica fogne e fontane"

cap. 3330310/1 "energia elettrica pozzi"

- Alessandra Gherardi: responsabile del settore finanziario:

cap. 130310/1 "energia elettrica uffici comunali"

- Loretta Caroli: responsabile del settore servizi scolastici ed educativi:

cap. 1330310/1 "energia elettrica materna comunale"

cap. 1330310/8 "energia elettrica materne statali"

cap. 1430310/1 "energia elettrica sc. Elementari"

cap. 1530310/1 "energia elettrica sc. Medie"

cap. 3430310/1 "energia elettrica asili nido"

- Fabrizio Abbati: responsabile del settore attività culturali e politiche giovanili:

cap. 1830310/1 "energia elettrica biblioteca"

cap. 1930310/1 "energia el. UTL, castello, sale civiche"

- Rina Mareggini: responsabile del settore vita della comunità:

cap. 2130310/1 "energia elettrica impianti sportivi"

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati all'assunzione degli impegni di spesa, allegati al presente atto;

Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o INTERCENTER, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti così come confermato dall'art. 2, comma 225, della L. 191/2009;

Considerato che:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in data 31.12.2018 scadrà l'attuale contratto in corso per la fornitura di energia elettrica relativa alle utenze di questa amministrazione, derivante dall'adesione alla convenzione INTERCENTER "energia elettrica 11";
- si è provveduto a verificare presso le centrali di committenza (Intercent-er e CONSIP) l'esistenza di convenzioni attive relative alla fornitura di energia elettrica per amministrazioni pubbliche;

Atteso che:

- presso INTERCENT-ER, a partire dal 08/11/2018, è attiva la convenzione "energia elettrica 12.2", la quale al lotto 3 presenta quantitativi disponibili sufficienti alle esigenze della nostra amministrazione;
- tale convenzione prevede:
  - prezzi di vendita superiori a quelli attualmente praticati dalla convenzione Intercenter in vigore; tale maggiorazione è dovuta all'aumento del costo puro dell'energia avvenuto nell'ultimo anno, unica parte dell'intero costo oggetto di gara;
  - prezzi di vendita diversi tra utenze di illuminazione pubblica ed utenze per altri usi, nelle varie fasce (F0-F1-F2-F3);
  - la possibilità di presa in carico anche delle utenze domestiche (es. SAT Casalgrande Alto);
  - fornitura di sola energia "verde";
  - un contratto di durata fino al 31/12/2019;
  - i contratti relativi alle eventuali nuove utenze che sorgessero durante l'anno avranno scadenza allo scadere del contratto in modo da uniformare le scadenze di tutte le utenze;
  - il prezzo di vendita dell'energia fisso fino al termine del contratto;
  - l'adesione entro la data massima del 30/11/2018 per poter avere la fornitura dell'energia a partire da 01/01/2019;
- presso CONSIP è attiva la convenzione "Energia Elettrica 15", nella quale al lotto 6 risultano ancora disponibili quantitativi sufficienti alle esigenze della nostra amministrazione;
- tale convenzione prevede:
  - la possibilità di scelta del prezzo variabile e del prezzo fisso; entrambi i prezzi di vendita risultano superiori a quelli attualmente praticati dalla convenzione Intercenter in vigore; tale maggiorazione è dovuta all'aumento del costo puro dell'energia avvenuto nell'ultimo anno, unica parte dell'intero costo oggetto di gara;
  - prezzi di vendita diversi tra utenze di illuminazione pubblica ed utenze per altri usi, nelle varie fasce (F0-F1-F2-F3);
  - la possibilità di scelta di rifornirsi di "energia verde" o di energia da fonti non rinnovabili;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- non è prevista la presa in carico delle utenze domestiche; in caso di adesione alla convenzione occorrerebbe rivolgersi ad altro fornitore per le utenze del SAT di Casalgrande alto;
- il contratto della durata di un anno decorrente dalla data di attivazione della fornitura;
- data di attivazione della fornitura a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avviene l'ordinativo; pertanto alla data odierna sarebbe possibile far partire il contratto da primo febbraio in caso di invio dell'ordinativo entro il 30/11 o dal primo marzo in caso di invio dell'ordinativo dopo tale data; risulterebbe quindi necessario richiedere all'attuale fornitore di continuare a fornire l'energia per il mese di gennaio (o per i mesi di gennaio e febbraio) ovviamente a prezzi superiore da quelli praticati ora in quanto i contratti in essere non possono essere prorogati;
- le eventuali nuove utenze che sorgessero durante l'anno dovrebbero avere durata di un anno, e pertanto terminare in momenti diversi rispetto al contratto generale che scaturisce dall'adesione principale;
- obbligatoriamente in sede di ogni liquidazione la compilazione di un modello denominato "dettaglio pagamenti xls" che aggraverebbe il lavoro dell'ufficio che esegue i pagamenti;

Ritenuto nonostante i prezzi di vendita previsti nella convenzione attiva in CONSIP siano leggermente inferiori a quelli previsti nella convenzione INTERCENTER non si ritiene di aderire alla convenzione attiva in CONSIP per tutte le motivazioni succitate;

Ritenuto pertanto di procedere all'adesione alla convenzione sopra citata stipulata da Intercenter e denominata "energia elettrica 12.2 lotto 3", mediante il relativo ordinativo di fornitura, che darà origine ad un contratto per la fornitura di energia elettrica, la cui durata si estenderà fino al 31/12/2019; la data di attivazione sarà 01/01/2019, in considerazione del fatto che l'attuale contratto avrà termine il 31/12/2018;

Precisato che:

- nell'ordinativo di fornitura, deve essere comunque indicata la miglior stima annua possibile espressa in kwh per ogni singola utenza, utilizzando il modulo predisposto da Edison Energia SPA, allegato alla convenzione;
- in considerazione dei consumi riportati nell'ultimo anno si ritiene che il consumo annuo previsto, da indicare nell'ordinativo di fornitura, sia di kwh 2.654.406;
- nell'ordinativo di energia elettrica, come sopra determinato, sono ricomprese, tutte le utenze del Comune di Casalgrande;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;

DETERMINA



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1) Di aderire alla convenzione stipulata da INTERCENTER per la fornitura di energia elettrica denominata "*Energia Elettrica 12.2 – lotto 3*", alle condizioni, con le modalità e la tempistica previste nella stessa convenzione stipulata da Inetercent-ER, con Edison Energia Spa con sede legale a Milano, Foro Buonaparte, 31 – P.I. 08526440154, nonché dall'annesso capitolato tecnico documenti contrattuali che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegati "A" e "B"), dando atto che il CIG derivato che dovrà essere riportato negli impegni di spesa è il seguente: 7696449E9F.

2) Di stabilire che oggetto dell'adesione alla convenzione suddetta saranno tutte le utenze del Comune di Casalgrande (compresa illuminazione pubblica e utenze domestiche).

3) Di provvedere, conseguentemente, all'ordinativo di fornitura nel quale (come da modalità precisate dalla convenzione) verrà indicata la stima annua presunta del quantitativo di kwh, suddiviso per ogni utenza-POD. Il fabbisogno annuo in Kwatt è attualmente stimato in 2.654.406. A tale quantitativo stimato saranno applicati, relativamente al costo energia, i prezzi di aggiudicazione differenziati per illuminazione pubblica ed altri usi e per le varie fasce di applicazione, ed aumentati delle corrispondenti perdite di rete. Tale prezzo di vendita sarà fisso per tutta la durata del contratto (01/01/2019-31/12/2019).

4) Di precisare che, oltre al corrispettivo del costo energia, sono totalmente a carico del Comune di Casalgrande i seguenti corrispettivi: oneri di dispacciamento del mercato libero e oneri di trasporto, componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

5) Di specificare che l'ordinativo di fornitura darà origine ad un contratto per la fornitura di energia per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (01/01/2019) fino al 31/12/2019, dando atto che:

- il quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura non sarà impegnativo per il comune in quanto riferito al consumo dell'anno precedente;
- i prezzi di vendita dell'energia saranno fissi per tutta la durata del contratto, mentre gli altri oneri varieranno secondo quanto verrà stabilito periodicamente da ARERA (autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas);
- tutte le condizioni contrattuali saranno applicabili anche ad ulteriori punti di prelievo che il Comune ritenesse conveniente aggiungere oltre a quelli già indicati nell'ordinativo di fornitura.

6) Di assumere gli impegni di spesa, a seguito anche dei pareri favorevoli espressi dai vari responsabili interessati, con riferimento all'anno 2019, così come da prospetto in calce, dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31/12/2019.

7) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle relative fatture mensili a favore del fornitore Edison Energia Spa, nei termini indicati dalla convenzione e dal capitolato, previo atto di liquidazione, conseguente all'emissione di buoni d'ordine, da parte dei singoli responsabili di servizio, attraverso bonifico bancario, con spese a carico del Comune di Casalgrande, sul conto corrente n. 000000000014, codice IBAN IT 93 G 01005 01600 000000000014.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

8) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio ", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

9) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

10) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2530310/1	2019	86	energia elettrica 2019		€2.500,00
Impegno	2630310/1	2019	87	energia elettrica 2019		€402.000,00
Impegno	3130310/1	2019	88	energia elettrica 2019		€4.500,00
Impegno	3330310/1	2019	89	energia elettrica 2019		€3.000,00
Impegno	130310/1	2019	90	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EDISON ENERGIA S.P.A.	€25.000,00
Impegno	1330310/8	2019	91	ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE	EDISON ENERGIA S.P.A.	€12.000,00
Impegno	1430310/1	2019	92	ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI	EDISON ENERGIA S.P.A.	€41.500,00
Impegno	1530310/5	2019	93	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	EDISON ENERGIA S.P.A.	€19.000,00
Impegno	3430310/1	2019	94	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	EDISON ENERGIA S.P.A.	€13.000,00



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Impegno	1830310/7	2019	95	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA S.P.A.	€12.000,00
Impegno	1930310/8	2019	96	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	EDISON ENERGIA S.P.A.	€1.800,00
Impegno	2130310/1	2019	97	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	EDISON ENERGIA S.P.A.	€9.000,00
Impegno	1330310/1	2019	98	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COMUNALE	EDISON ENERGIA S.P.A.	€6.000,00

Lì, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

e-mail: [protocollo@comune.casalgrande.re.it](mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it) sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

PEC: [Casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:Casalgrande@cert.provincia.re.it) Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

**Oggetto:** Adesione a Convenzione INTERCENTER “energia elettrica 12.2 lotto 3”. CIG 76472717A9 - Cig derivato 7696449E9F. Impegni di spesa.

## **Parere del responsabile all'assunzione dell'impegno di spesa**

In riferimento alla proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018

Dato atto che si rende necessario procedere all'adesione alla convenzione INTERCENTER “ENERGIA ELETTRICA 12.2 LOTTO 3” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Considerato che è stato assegnato al sottoscritto Responsabile di Settore i capitolo n.

- 130310/1 “energia elettrica uffici comunali” € 25.000,00.

Il responsabile del Capitolo esprime parere favorevole all'assunzione degli impegni di Spesa –così come specificato nella proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018.

Casalgrande 21/11/2018

Il Responsabile del Settore  
Alessandra Gherardi



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

e-mail: [protocollo@comune.casalgrande.re.it](mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it) sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

PEC: [Casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:Casalgrande@cert.provincia.re.it) Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

**Oggetto:** Adesione a Convenzione INTERCENTER “energia elettrica 12.2 lotto 3”. CIG 76472717A9 - Cig derivato 7696449E9F. Impegni di spesa.

## Parere del responsabile all'assunzione dell'impegno di spesa

In riferimento alla proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018,

Dato atto che si rende necessario procedere all'adesione alla convenzione INTERCENTER “ENERGIA ELETTRICA 12.2 LOTTO 3” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Considerato che sono stati assegnati al sottoscritto Responsabile di Settore i capitolo n.

cap. 1830310/1 “energia elettrica biblioteca” € 12.000,00

cap. 1930310/1 “energia el. UTL, castello, sale civiche” € 1.800,00

Il responsabile del Capitolo esprime parere favorevole all'assunzione degli impegni di Spesa –così come specificato nella proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018.

Casalgrande 21/11/2018

Il Responsabile del Settore  
Abbate Fabrizio

**Oggetto:** Adesione a Convenzione INTERCENTER “energia elettrica 12.2 lotto 3”. CIG 76472717A9 - Cig derivato 7696449E9F. Impegni di spesa.

### **Parere del responsabile all'assunzione dell'impegno di spesa**

In riferimento alla proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018

Dato atto che si rende necessario procedere all'adesione alla convenzione INTERCENTER “ENERGIA ELETTRICA 12.2 LOTTO 3 ” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Considerato che sono stati assegnati al sottoscritto Responsabile di Settore i capitolo n.

cap. 1330310/1 “energia elettrica materna comunale” € 6.000,00

cap. 1330310/8 “energia elettrica materne statali” € 12.000,00

cap. 1430310/1 “energia elettrica sc. Elementari” € 41.500,00

cap. 1530310/1 “energia elettrica sc. Medie” € 19.000,00

cap. 3430310/1 “energia elettrica asili nido” € 13.000,00

Il responsabile del Capitolo esprime parere favorevole all'assunzione degli impegni di Spesa –così come specificato nella proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018.

Casalgrande 21/11/2018

Per Il Responsabile del Settore  
Loretta Caroli  
Il Responsabile sostituto  
Fabrizio Abbati



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

e-mail: [protocollo@comune.casalgrande.re.it](mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it) sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

PEC: [Casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:Casalgrande@cert.provincia.re.it) Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

**Oggetto:** Adesione a Convenzione INTERCENTER “energia elettrica 12.2 lotto 3”. CIG 76472717A9 - Cig derivato 7696449E9F. Impegni di spesa.

## **Parere del responsabile all'assunzione dell'impegno di spesa**

In riferimento alla proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018,

Dato atto che si rende necessario procedere all'adesione alla convenzione INTERCENTER “ENERGIA ELETTRICA 12.2 LOTTO 3 ” per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Considerato che sono stati assegnati al sottoscritto Responsabile di Settore i capitolo n.

cap. 2310310/1 “energia elettrica impianti sportivi” € 9.000,00

Il responsabile del Capitolo esprime parere favorevole all'assunzione degli impegni di Spesa –così come specificato nella proposta di determinazione n. 840 del 21/11/2018.

Casalgrande 21/11/2018

Il Responsabile del Settore  
Mareggini Rina



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12-2 PER GLI ENTI  
LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A  
SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

**CONVENZIONE**

**Lotto n.2 CIG: 76472549A1**

**Lotto n.3 CIG: 76472717A9**

**CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12-2**

**Lotti 2 e 3**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 08526440154, P. IVA 08526440154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Foro Buonaparte n. 31, in persona del procuratore Davide Macor, giusti poteri allo stesso conferiti da atto di procura n. 169.625 REP. e 30.698 RACC. notaio Alfonso Colombo in Milano (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

**PREMESSO**

**a)** Che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

**b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

**c)** che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

**d)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di energia elettrica 12-2, mediante procedura ristretta a seguito di istituzione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), bandito con Bando UE 2017/S 058-107483 del 23.03.2017 ed a seguito dell'attivazione di Appalto Specifico indetto con Determinazione del Direttore Intercent-ER n. 316 del 9/10/2018;

**e)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei **lotti 2 e 3** della fornitura di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

**f)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire

e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**g)** che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

**h)** che il Fornitore ha presentato apposita cauzione definitiva rilasciata da UBI BANCA con fideiussioni nn. 54281/535 per il Lotto 2 e n. 54281/536 per il Lotto n.3;

**i)** che il Fornitore ha presentato apposita copia della polizza R.C.T., a copertura dei rischi connessi all'attività contrattuale;

**j)** che il Fornitore ha presentato copia delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**k)** che il fornitore ha indicato i nominativi ed i recapiti del referente nella Regione Emilia-Romagna;

**l)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinatori di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

**a) Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni Contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura richiesta;

**b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente

*Appalto specifico per la fornitura di energia elettrica 12-2*

Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

**Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

**Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a erogare la fornitura oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità

nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari all'importo a base di gara per ciascun lotto di gara.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata fino al 31/12/2019.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. In concomitanza con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Prelievo ed i consumi relativi al contratto precedente.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità

alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha durata fino al 30 settembre 2019.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
8. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
9. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) assistere le amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
  - b) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - c) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - d) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento secondo quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;

- e) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - f) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - g) garantire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 333/07 dell'Autorità; comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - h) predisporre e trasmettere all'Amministrazione contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, il documento Allegato 5 "Dati di sintesi" pena l'applicazione delle penali.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di prelievo indicati dalle Amministrazioni contraenti al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura.
  3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nulla escluso.
2. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
3. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico nel termine previsto per la Data di Attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
4. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

#### **Articolo 12 - Servizi connessi**

Oltre alla fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi, descritti dettagliatamente nell'Allegato 2 Capitolato tecnico sono:

- **Servizio di reportistica:** il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, in allegato a ciascuna fattura, un Report nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate all'articolo 11 dell'Allegato 2 "Capitolato Tecnico". Inoltre il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 5 "Dati di sintesi", completo di tutte le informazioni riportate nello stesso Allegato e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2019 (termine dell'Ordinativo di fornitura), nel rispetto dei termini e delle modalità riportate nell'Allegato 2 "Capitolato Tecnico"
- **Call Center:** Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare,

entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni contraenti, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi.

In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti la fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell'Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara. Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

### Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati applicando il prezzo offerto dal Fornitore, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nell' Allegato 2 "Capitolato Tecnico", pari per il

#### Lotto 2:

Tipologia	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo in €
Energia Elettrica AA.SS. media tensione - fascia oraria P F1	kWh	122.707.000	0,08373	10.274.257,11
Energia Elettrica AA.SS. media tensione - fascia oraria P F2	kWh	71.363.000	0,08009	5.715.462,67
Energia Elettrica AA.SS. media tensione - fascia oraria P F3	kWh	116.982.000	0,06431	7.523.112,42

per un Importo complessivo totale offerto di **€ 23.512.832,20** oltre IVA (importo max spendibile **€ 24.137.635,20**);

**Lotto 3:**

Tipologia	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo complessivo in €
Energia Elettrica EE. LL. - fascia oraria P F0 monorario	kWh	9.903.000	0,07776	770.057,28
Energia Elettrica EE. LL. - fascia oraria P F1	kWh	142.506.000	0,08597	12.251.240,82
Energia Elettrica EE. LL. - fascia oraria P F2	kWh	78.149.000	0,08215	6.419.940,35
Energia Elettrica EE. LL. - fascia oraria P F3	kWh	106.399.000	0,06530	6.947.854,70
Energia Elettrica EE. LL. - (IP) fascia oraria P F0	kWh	12.003.000	0,07127	855.453,81
Energia Elettrica EE. LL. - (IP) fascia oraria P F1	kWh	7.289.000	0,09124	665.048,36
Energia Elettrica EE. LL. - (IP) fascia oraria P F2	kWh	17.659.000	0,08302	1.466.050,18
Energia Elettrica EE. LL. - (IP) fascia oraria P F3	kWh	44.380.000	0,06514	2.890.913,20

per un Importo complessivo totale offerto di **€ 32.266.558,70** oltre IVA (importo max spendibile **€ 32.722.670,24**).

- Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le

componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

3. In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

#### **Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi**

I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 Capitolato tecnico.

#### **Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo POD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dell'Amministrazione contraente, senza commistioni con ulteriori contratti/convenzioni, deve essere riferita al singolo Punto di Prelievo cui si riferisce, riportare l'indicazione dei consumi reali, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare il costo della bolletta e deve essere intestata e

spedita alla Amministrazione Contraente. In fattura il Fornitore dovrà inoltre riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 (prezzi per fascia oraria, oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, presenza dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero). Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa, a tutti gli effetti.

3. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione (es. articolo 44 bis e 45 della Delibera AEEG n.111 del 2006) potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile. Di tale situazione il Fornitore dovrà in ogni caso darne evidenza in fattura.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Nel caso di POD classificati come Officine di Produzione (c.d. Impianti di Cogenerazione) le accise sulla Energia Elettrica (codice tributo 2806), verranno corrisposte direttamente dall'Amministrazione titolare della licenza di esercizio, con cadenza mensile. Pertanto, a partire dalla prima bolletta disponibile, per i POD di cui sopra, non devono essere applicate in fattura le accise sulla Energia Elettrica in quanto direttamente gestite dall'Amministrazione.
6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
8. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturati, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD.
9. Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2020, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.
10. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000000014, presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Via Santa Margherita 12/14 – 20121 MILANO, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/IT, CINIT/G, A.B.I./01005, C.A.B./01600, IBAN/ IT93G0100501600000000000014.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.
13. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMG. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo di fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine per le Aziende Sanitarie il Fornitore dovrà riportare in fattura l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo netto. Per gli altri Enti le modalità operative ai fini della rappresentazione delle trattenute potranno essere concordate con le singole Amministrazioni contraenti.

#### **Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede

l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Articolo 17 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 18 - Penali**

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la

validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
  - Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  - Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
  - Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
  - Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino alla produzione del documento richiesto.

*Appalto specifico per la fornitura di energia elettrica 12-2*

- Per la mancata trasmissione del documento Allegato 5 “Dati di sintesi” di cui nell’Allegato 2 “Capitolato Tecnico”, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso.
  - Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella documentazione di gara, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Aziende Sanitarie/Amministrazioni e a corrispondere alle stesse un importo di 0,50 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
  - Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
  - Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente o dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Le Amministrazioni potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 19 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari ad € 1.206.881,76 per il Lotto 2 ed € 1.636.133,51 per il Lotto 3.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti e fino alla emissione dell'attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta

*Appalto specifico per la fornitura di energia elettrica 12-2*

esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**Articolo 20 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

**Articolo 21 – Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- b) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- c) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- e) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
  5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
  6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
  7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
  8. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

#### **Articolo 22 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

*Appalto specifico per la fornitura di energia elettrica 12-2*

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- v) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
- vi) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

**Articolo 23 - Subappalto**

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 25 - Responsabile del/della Servizio/Fornitura e Referente del Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Stefano Schipsi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 02 62227470, numero di fax 02 62228202, indirizzo e-mail: stefano.schipsi@edison.it, pec: gare.edisonenergia@pec.edison.it

#### **Articolo 26 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.  
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.  
L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di

rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazione contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - e) trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

#### **Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

#### **Articolo 29 – Verifiche sull'esecuzione della Convenzione**

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati **[rif. Articolo 102 comma 6 D. Lgs. 50/2016]**, di norma in contraddittorio con il Referente del

Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.

3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

**Articolo 30 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

**Articolo 31 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del



*Appalto specifico per la fornitura di energia elettrica 12-2*

presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA\*

IL FORNITORE\*

EDISON ENERGIA SpA

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12-2 PER GLI ENTI  
LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A  
SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

**ALLEGATO 2  
CAPITOLATO TECNICO**

## PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

### Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Asl Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, indispensabile per la ricezione delle fatture da parte del Fornitore vincitore che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore vincitore con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.

Garanzia di Origine (GO): documento che attesta al cliente finale la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 28/11, della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. e dall'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE.

Energia Verde: è l'energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, Cap 40121 Bologna.

Misura dell'energia elettrica: attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l'energia elettrica viene consegnata; ogni punto di prelievo è identificato dal codice POD indicato di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura.

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/eel e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07".

## **Articolo 2 - Oggetto**

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, suddivisa nei seguenti lotti:

**Lotto 1**: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione.

**Lotto 2:** fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione.

**Lotto 3:** fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004.

Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato 9 è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione. Nel caso delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (Lotti 1 e 2) tale stima è stata condotta per ogni POD, sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate.

L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Convenzione decorre, per tutti e tre i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il **30 settembre 2019**. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il **31 dicembre 2019**.

### **Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura e fatturazione**

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente alle Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell'energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratori orari o elettronici il Fornitore deve utilizzare per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce F1, F2, F3 e dare evidenza nella fattura dei relativi corrispettivi.

Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito in cui è in essere la telelettura, il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per i lotti 1 e 2 (Aziende Sanitarie), in caso di n.3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo Punto di Prelievo, l'Amministrazione comunicherà tramite PEC i consumi stimati per fascia da utilizzare per il Punto di Prelievo in oggetto, giustificando i dati di consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a prendere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti.

Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi.

Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito o con contatore elettronico telegestito in cui non è in essere la telelettura, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall'avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell'Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall'attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità, per cui viene emessa fattura con dati di stima, dovrà in ogni caso essere segnalata all'Agenzia e all'Azienda titolare della fornitura.

Termini, contenuti e modalità di emissione delle fatture sono riportate all'articolo 15 dell'Allegato 3 Schema di Convenzione.

#### **Articolo 5 - Attivazione della fornitura**

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Le modalità di recesso dal servizio da parte di ciascuna amministrazione contraente dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Con delibera 09 giugno 2016 302/2016/R/com viene disciplinato il recesso dei clienti in bassa tensione.

#### **Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa**

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 7 - Prezzi di fornitura**

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore verrà considerata un'unica fascia di riferimento.

Per il Lotto 1 i prezzi di fornitura  $P_{F0-MONORARIO}$ ,  $P_{F1}$ ,  $P_{F2}$  e  $P_{F3}$  saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

Per il Lotto 2 i prezzi di fornitura  $P_{F1}$ ,  $P_{F2}$  e  $P_{F3}$  saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

Per il Lotto 3 i prezzi di fornitura  $P_{F0-MONORARIO}$ ,  $P_{F1}$ ,  $P_{F2}$  e  $P_{F3}$  saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti, compresi quelli per la IP ( illuminazione pubblica)

**LOTTO 1**

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{F0-MONORARIO}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n\ off}$$

dove:

$$P_{F0-MONORARIO}, P_{n\ off} = \text{prezzi offerti}$$

e

$$n = F1, F2, F3$$

**LOTTO 2**

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n\ off}$$

dove:

$$P_{n\ off} = \text{prezzi offerti}$$

e

$$n = F1, F2, F3$$

**LOTTO 3**

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{F0 \text{ MONORARIO}}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0_n}$$

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{F0 \text{ MONORARIO (IP)}}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0_n \text{ (IP)}}$$

dove:

$P_{F0 \text{ MONORARIO}}$ ,  $P_{0_n}$ ,  $P_{F0 \text{ MONORARIO (IP)}}$ ,  $P_{0_n \text{ (IP)}}$  = prezzi offerti

$$n = F1, F2, F3$$

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Delibera dell'Autorità 05/04 (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in €/kWh, specificato fino alla quinta cifra decimale.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia sono a carico dei Soggetti Gestori ed evidenziati con voci separate in fattura:

- le perdite convenzionali di rete ai sensi della Delibera dell'Autorità 377/2015/R/eel e s.m.i. che saranno pagate in fattura allo stesso prezzo dell'energia fornita.
- gli oneri di dispacciamento; il Fornitore aggiudicatario applicherà a ciascun singolo Soggetto Gestore i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti nel mercato libero.
- gli oneri per i servizi di trasporto e distribuzione (comprese le componenti UC3 e UC6);
- le componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ ;

- gli eventuali ulteriori oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelli esistenti, purché espressamente riguardanti il mercato libero;
- le imposte, l'IVA e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO<sub>2</sub> come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, così come definito dall'art. 43 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera dell'Autorità n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

### **Articolo 8 - Certificazione energia verde**

L'energia elettrica relativa ai volumi prelevati dalle amministrazioni dei Lotti 1, 2 e 3 sarà esclusivamente prodotta da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

A tale scopo, il fornitore aggiudicatario di ogni lotto è tenuto a compensare annualmente tutti i volumi prelevati dalle Amministrazioni con appositi certificati (Garanzie d'Origine), come previsto dalla deliberazione ARG/elt n. 104/11 dell'AEEGSI. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS.

Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto, ha quindi l'obbligo di approvvigionarsi, per la totalità degli Ordinativi di Fornitura, di energia rinnovabile, di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo Ordinativo di Fornitura. A tal fine entro il 31 marzo 2020, è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno.

Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto invierà all'Agenzia Intercent-ER, entro il 30 aprile 2020, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che le Amministrazioni aderenti a detto lotto hanno utilizzato energia verde certificata ai sensi della Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 per tutta la fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.

Si allega a tal fine al presente Capitolato il fac-simile di attestato da presentare.

Inoltre entro il medesimo termine deve presentare una lista con riportati i codici "ID impianto" attraverso i quali l'Agenzia Intercent-ER potrà individuare gli impianti dai quali derivano le GO annullate.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'energia verde all'interno del documento di fatturazione.

Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, ad assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, fatta salva l'applicazione della penale secondo quanto riportato nell'Allegato Schema di convenzione.

## **Articolo 9 - Qualità della fornitura**

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.

### **Articolo 10 - Nuovi punti di prelievo**

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

### **Articolo 11 - Reportistica**

Il Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4 Report mensile in formato .xls o equivalente.

Lo stesso Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Amministrazione aderente al Lotto 3 (diversa dalle AA.SS.) in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4bis Report mensile *in formato xls* o equivalente. Su richiesta specifica dell'Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dell'Allegati di cui sopra.

I suddetti report potranno essere trasmessi anche in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che verranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero

fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

### **Articolo 12 - Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali**

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

### **Articolo 13 - Responsabile del servizio e responsabile tecnico**

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Lotto dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti delle Amministrazioni.

### **Articolo 14 - Dati di sintesi**

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 5 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2019 (termine dell'Ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2020, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione.

### **Articolo 15 - Verifiche sulle fatture**

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, l'Agenzia Intercent-ER potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 468 del 22/11/2018

### Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 840/2018

**Oggetto:** FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12.2 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG INTERCENTER LOTTO 3 76472717A9 - CIG DERIVATO 7696449E9F. .

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 22/11/2018

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 468 del 22/11/2018**

LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12.2 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG INTERCENTER LOTTO 3 76472717A9 - CIG DERIVATO 7696449E9F..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 22/11/2018 al 07/12/2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 10/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)